

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1235)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960
(V. Stampato n. 2385)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1960

**Istituzione delle Facoltà di magistero e di farmacia
presso l'Università di Trieste**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1960-61 sono istituite presso l'Università di Trieste le Facoltà di magistero e di farmacia.

È riconosciuta la validità a tutti gli effetti dei corsi già di fatto svolti e dei titoli eventualmente rilasciati da dette Facoltà anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo della predetta Università sono ag-

giunti quattro posti di professore di ruolo, che vengono attribuiti in numero di tre alla Facoltà di magistero ed in numero di uno alla Facoltà di farmacia.

Presso la Facoltà di magistero è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

Presso la Facoltà di farmacia è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio della Facoltà di magistero sono esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della Facoltà di magistero saranno aggregati al comitato di cui al precedente comma. Detto comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Alla composizione del Consiglio della Facoltà di farmacia sarà provveduto in conformità dell'articolo 15, comma terzo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, valutati in lire 6.650.000 per gli incarichi di insegna-

mento, lire 18.350.000 per la istituzione dei posti di ruolo di professore e di assistente e di lire 3.000.000 per spese varie di funzionamento, si provvederà:

quanto a lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

quanto a lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per lo stesso esercizio 1960-61, corrispondente a quello n. 145 dell'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.